



**Comune di San Cesario sul Panaro**



**REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

**Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 67 del 29 Novembre 2011**

## INDICE

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....</b>                 | <b>pag. n. 3</b> |
| <b>Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario.....</b>       |                  |
| <b>Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario.....</b>   |                  |
| <b>Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario.....</b>         |                  |
| <b>Articolo 5 – Funzionamento del Consiglio Tributario.....</b>  |                  |
| <b>Articolo 6 – Attività del Consiglio Tributario.....</b>       | <b>pag. 4</b>    |
| <b>Articolo 7 – Obbligo dei consiglieri.....</b>                 |                  |
| <b>Articolo 8 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario.....</b> | <b>pag. 5</b>    |
| <b>Articolo 9 – Entrata in vigore.....</b>                       |                  |

## **Articolo 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 7, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed ha all'oggetto l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario previsto dall'art. 18, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario svolge funzioni consultive, propositive e di indirizzo in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ai sensi dell'art. 1, decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 come modificato dall'art. 18, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche tenuto conto degli ambiti di intervento tipici individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, di attuazione del citato art. 1, decreto legge 30 settembre 2005, n. 203.

## **Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario**

1. Fanno parte del Consiglio Tributario:
  - il Responsabile del Settore Finanziario a cui è riservata la carica di Presidente;
  - il Comandante della Polizia Municipale;
  - il Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata Ambiente;
  - un ufficiale d'anagrafe;
  - un addetto all'ufficio tributi.
  
2. In funzione degli argomenti posti all'ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio Tributario soggetti diversi dai componenti di cui al comma 1, anche non dipendenti dell'Amministrazione comunale, ovvero componenti del Consiglio o della Giunta comunale, i quali non hanno comunque diritto di voto.
  
3. Con delibera del Consiglio comunale la composizione del Consiglio Tributario può essere modificata: mediante la nomina di nuovi componenti, la sostituzione o la cessazione di quelli esistenti.

## **Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera del Consiglio Comunale.

## **Articolo 5 – Funzionamento del Consiglio Tributario**

1. Il consiglio è rappresentato dal proprio Presidente al quale compete la convocazione delle adunanze.
  
2. Le adunanze del Consiglio Tributario sono validamente costituite quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Nell'ipotesi in cui non

venga raggiunto il numero di presenze utile alla validità dell'assemblea il Presidente procede ad una seconda convocazione nel termine di 10 giorni dalla prima.

3. Il Consiglio è un organo collegiale che approva i propri atti a maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

4. Il Consiglio Tributario si riunisce, secondo le modalità del comma 1, ogniqualvolta si rende opportuno sottoporre all'attenzione ed alla deliberazione dell'Organo le attività del Comune in materia di contrasto all'evasione fiscale. Il Consiglio Tributario deve essere convocato anche quando lo richiede uno solo dei suoi componenti, e comunque almeno una volta all'anno.

5. L'addetto all'ufficio tributi svolge le funzioni di segretario: con la redazione del verbale nonché di ogni documento o relazione approvata dal Consiglio Tributario. In caso di assenza dell'addetto all'ufficio tributi il Presidente nomina il segretario tra i componenti presenti.

6. Gli atti, le relazioni, i pareri ed ogni documento approvato dal Consiglio Tributario deve essere sottoscritto dal Presidente che attesta la provenienza dell'atto dall'Organo nella sua collegialità.

### **Articolo 6 – Attività del Consiglio Tributario**

1. Secondo le regole di funzionamento previste all'art. 5 del presente regolamento, il Consiglio Tributario, anche su proposta di uno o più componenti, di singoli uffici comunali ed in particolare dell'Ufficio Tributi, nonché su eventuale proposta del Consiglio o della Giunta Comunale, valuta, anche al fine di garantirne una trattazione integrata, fatti o circostanze ritenute meritevoli di attenzione in un'ottica di contrasto all'evasione fiscale o contributiva.

2. Il Consiglio Tributario può approvare documenti e relazioni tecniche, concernenti anche singole posizioni tributarie, nonché relazioni riepilogative dell'attività svolta da sottoporre alla conoscenza dell'assessore competente il quale, a sua volta, può trasmettere il documento alla Giunta comunale ed al Sindaco.

3. Resta fermo il potere dell'Ufficio Tributi di procedere autonomamente alla segnalazione ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria di fatti e circostanze che integrano possibili fenomeni di evasione o elusione fiscale o contributiva.

4. Nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo, il Consiglio Tributario può richiedere ad uno o più componenti, in funzione delle loro specifiche conoscenze e competenze, informazioni inerenti anche singole posizioni tributarie. I destinatari della richiesta riferiranno gli esiti dell'indagine con comunicazione scritta che viene trasmessa al Presidente del Consiglio Tributario.

### **Articolo 7 – Obbligo dei consiglieri**

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardanti le posizioni relative ai contribuenti oggetto di trattazione.

2. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado o gli affini entro il 3° grado, ovvero che riguardano soggetti con i quali si intrattengono rapporti di credito o debito, ovvero rapporti gerarchici e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

### **Articolo 8 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 gli adempimenti del Consiglio Tributario sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

### **Articolo 9 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.